

REGOLAMENTO SOCI COOPERATORI

Art. 1

Il presente Regolamento definisce le modalità di adesione e gli obblighi degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C., con riferimento all'art. 4 e 5 dello Statuto. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto.

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta, completa di "Scheda Azienda Agricola", come da modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà indicare:

- Per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, partita IVA, N.ro iscrizione Reg. Imprese e C.C.I.A.A., la qualifica, l'ubicazione del fondo, un dettagliato piano colturale, l'allevamento, il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, allegandone il relativo versamento (comprensivo di sovrapprezzo e tassa di ammissione), l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- Per le persone giuridiche: la ragione sociale, la sede, il codice fiscale, la partita IVA, N.ro iscrizione Reg. Imprese e C.C.I.A.A., l'attività svolta, l'ubicazione del fondo, un dettagliato piano colturale, l'allevamento, l'eventuale nomina del delegato, il capitale sociale (per spa, srl ecc), il numero delle quote che si propone di sottoscrivere allegandone il relativo versamento (comprensivo di sovrapprezzo e tassa di ammissione), l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Art. 2

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Per le persone fisiche
 - Certificato di iscrizione al Registro Imprese o, in alternativa, certificato di attribuzione della partita IVA.
 - Per le proprietà indivise: delega da parte della maggioranza delle altre quote di proprietà.
- Per le persone giuridiche
 - Certificato di iscrizione al Registro Imprese.
 - Delibera dell'organo competente con cui si approva la partecipazione della società al Consorzio Agrario (per le società di capitali) e copia dello Statuto.
 - Eventuale nomina del Delegato a partecipare all'Assemblea del Consorzio Agrario sottoscritta dal Rappresentante Legale della società.

Art. 3

I soci imprenditori agricoli ammessi precedentemente al 18 dicembre 2000, dovranno compilare e recapitare al Consorzio Agrario la Scheda Azienda Agricola entro il 31 marzo 2001.

Art. 4

I soci sono obbligati a presentare entro il 31 ottobre di ogni anno gli eventuali aggiornamenti rispetto alla Scheda Azienda Agricola presentata in precedenza.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare sull'ammissibilità a socio, terrà conto degli acquisti di merci e servizi effettuati dal richiedente negli ultimi due anni presso il Consorzio Agrario, secondo i parametri stabiliti nel successivo art. 6.

La sussistenza di questo requisito sarà appurata mettendo in relazione il fatturato/cliente con le dichiarazioni fornite nella "Scheda azienda agricola", che costituisce parte integrante della domanda di ammissione.

Per le imprese agrarie che hanno iniziato a condurre il fondo solo di recente, e prima degli ultimi due anni, si terrà conto anche degli acquisti di merci e di servizi effettuati presso il Consorzio Agrario dal precedente conduttore.

Art. 6

Il socio, in una prospettiva di sviluppo sia del rapporto con il Consorzio Agrario, sia della propria Azienda, si impegna ogni anno ad utilizzare per almeno il 50% dei suoi fabbisogni i prodotti ed i servizi del Consorzio con riferimento agli acquisti dei mezzi tecnici (fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, carburanti) ed alla vendita o al conferimento in deposito o

– qualora il socio lo scegliesse – in gestione collettiva dei cereali prodotti.

Il Consiglio di Amministrazione determina periodicamente gli indici per ogni ettaro/coltura e capo di allevamento, ai fini della proiezione/valorizzazione dei consumi totali di mezzi tecnici, e delle produzioni totali di cereali dell'impresa agricola di ciascun socio.

Art. 7

Nel caso in cui il richiedente abbia iniziato l'attività da non più di due anni o non risulti ancora essere utilizzatore dei servizi del Consorzio, secondo la previsione del precedente art. 6, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di “*sospendere temporaneamente*” il giudizio di ammissibilità per due anni, onde consentire al medesimo di raggiungere i livelli di spesa sopra quantificati. Il richiedente potrà comunque, fin da subito, usufruire delle agevolazioni previste per i soci.

Le somme versate dal richiedente contestualmente alla domanda saranno trattenute dal Consorzio fino alla delibera definitiva del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di non accettazione verranno restituite entro 15 giorni.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di particolari situazioni, ha comunque la facoltà di deliberare sulla domanda di ammissione a socio in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, tenendo conto anche delle situazioni organizzative locali del Consorzio.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione potrà verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti dei soci.

A tal fine il socio imprenditore agricolo è obbligato, entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio stesso, a presentare la Scheda Azienda Agricola aggiornata.

Art. 10

I soci imprenditori agricoli usufruiranno di particolari agevolazioni, secondo le modalità specifiche deliberate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. Potranno usufruire di dette agevolazioni solo i soci che risulteranno in regola con le norme stabilite dallo statuto, dai regolamenti, da ogni altra delibera degli organi sociali, nonché con i pagamenti per gli acquisti effettuati presso il Consorzio.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione, come da art. 8 dello Statuto, potrà escludere dalla Società il socio che non osserva le disposizioni del presente Regolamento.